

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Parere del 20.11.2020

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Revisore Unico del Comune di Cornegliano Laudense, nominato in forza di delibera consiliare n. 28 del 27.11.2017,

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Richiamati:

L'articolo 193 del TUEL che prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/ capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL che prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Premesso che

- L'art. 107, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 senza tuttavia prorogare il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- L'Ente ha, quindi, provveduto all'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 con propria delibera di Consiglio Comunale n.22 del 31.07.2020, rinviando a successivo provvedimento la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
- Lo scrivente Revisore ha, quindi, già espresso parere favorevole all'assestamento di bilancio, con proprio Verbale del 31.07.2020;
- L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha successivamente modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prolungando sino al 30 novembre 2020 la proroga già concessa per l'adozione della delibera in oggetto;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente.

Lo scrivente Revisore Unico prende atto che, dagli atti a corredo dell'operazione, emerge che:

- Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ex art. 194 TUEL, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- Gli equilibri generali di bilancio sono rispettati;
- È rispettato il saldo di cassa non negativo;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL, non riconosciuti o non finanziati alla data di elaborazione del presente parere;
- verificata la presenza di un saldo di cassa non negativo;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quinzano d'Oglio, lì 20.11.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gian Luigi Brocchi

(documento firmato digitalmente)